

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1320

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ERRIGO**

Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, in materia di istituzione di parchi naturali nell'area del Delta del Po

Presentata il 30 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge segue, essendone collegata, alla precedente (A.C. 808, da me presentata) che riguarda la legge 394 del 1991.

Per essa valgono le stesse considerazioni socio-politiche di un'area ad alto sottosviluppo in cui migliaia di famiglie attendono al lavoro in condizioni a cui lo Stato dovrebbe porre rimedi dal punto di vista fiscale e finanziario.

La proposta regionale di aree limitate e protette riunite in un contesto di sicuro sviluppo per la pesca e per il turismo,

attualmente è al vaglio della II Commissione della regione del Veneto.

L'articolo unico della presente proposta di legge mira a modificare gli intendimenti dello Stato a discapito della volontà degli abitanti della zona del Delta de Po, che presenta interesse proprio perché loro stessi con il loro lavoro l'hanno protetto e reso così com'è oggi.

Nella fattispecie il secondo capoverso mira a spostare di un anno i termini di scadenza, per permettere alla regione Veneto di completare l'iter di approvazione della propria legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Nell'area del Delta del Po, le regioni interessate provvedono all'istituzione di parchi regionali o di aree protette che potranno tra loro coordinarsi.

2. Il procedimento per l'istituzione dei parchi naturali della regione Veneto e della regione Emilia-Romagna, eventualmente coordinati, deve essere perfezionato entro il 30 giugno 1997 ».